

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 giugno 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 gennaio 2023, n. 2-78/Leg.

**Rettifica, per errore materiale, del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg. avente ad oggetto «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e di provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)». (23R00159)..... Pag. 1**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
30 gennaio 2023, n. 3-79/Leg.

**Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. «Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)». (23R00160) .. Pag. 2**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 febbraio 2023, n. 4-80/Leg.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 5-63/Leg. (Regolamento concernente «Disciplina del Museo degli usi e costumi della gente trentina» (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 «legge provinciale sulle attività culturali»)). (23R00161) ..... Pag. 3**

#### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
14 dicembre 2022, n. 0165/Pres.

**Regolamento recante modalità e criteri per la cessione di contributi per l'attuazione dei progetti di distretto mediante l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio, di cui agli articoli 10, comma 6 e 13, commi 2 e 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa). (23R00139) Pag. 3**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 dicembre 2022, n. 0166/Pres.

**Regolamento recante «Disciplina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica, in attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)». (23R00140)..... Pag. 7**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 dicembre 2022, n. 0167/Pres.

**Regolamento concernente la disciplina e delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia). (23R00141). ..... Pag. 15**





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
16 gennaio 2023, n. 2-78/Leg.

**Rettifica, per errore materiale, del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg. avente ad oggetto «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e di provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3/Sez. gen. del 19 gennaio 2023)*

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 2362 del 16 dicembre 2022 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il regolamento recante «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e di provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)», autorizzando il Presidente della Provincia all'emanazione del predetto regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg, recante il «Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di Valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e di Provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 29 dicembre 2022;

Considerato che, per mero errore materiale, nel decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg è stato omesso, rispetto a quanto riportato nel regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2362 del 16 dicembre 2022, l'allegato A «Associazioni ambientali maggiormente rappresentative»;

**E M A N A**  
il seguente regolamento:

**Art. 1.**

*Rettifica, per errore materiale, del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla Valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di Valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e di Provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP)).*

1. Il decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 29 dicembre 2022, è rettificato con l'aggiunta dell'allegato A (Associazioni ambientali maggiormente rappresentative), richiamato dall'art. 4, comma 3 del medesimo regolamento, che è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Elenco: degli allegati parte integrante: 001 Allegato A.

*Il Presidente:* FUGATTI

Allegato A (art. 4, comma 3)  
Associazioni ambientali maggiormente rappresentative

- 1) Italia nostra
- 2) Fondo mondiale per la natura (WWF)
- 3) Legambiente
- 4) Club alpino italiano (CAI)
- 5) Società alpinisti tridentini (SAT)
- 6) Sezione operaia società alpinistica tridentina (SOSAT)
- 7) Lega italiana protezione uccelli (LIPU)
- 8) Istituto nazionale urbanistica (INU)
- 9) *Mountain wilderness*
- 10) Fondo per l'ambiente italiano (FAI)
- 11) Ente nazionale protezione animali (ENPA)
- 12) Terranostra
- 13) Lega navale italiana
- 14) Federazione italiana amici della bicicletta (FIAB)
- 15) Società italiana di geologia ambientale (SIGEA)
- 16) Associazione italiana insegnanti di geografia
- 17) Club amici della terra
- 18) Ente democratico nazionale di azione sociale (ENDAS)
- 19) Federazione nazionale della proprietà edilizia (FEDERPROPRIETA)
- 20) Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori (CODACONS)
- 21) Organizzazione internazionale protezione animali (OIPA)
- 22) Istituto Oikos
- 23) Associazione radioamatori italiani (ARI)
- 24) Associazione ornitologica trentina (AOT)
- 25) Città del Bio nel Trentino-Alto Adige
- 26) Fare verde



- 27) Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee (FIPSAS)  
 28) Gruppi ricerca ecologica  
 29) Lega per l'abolizione della caccia Onlus (LAC)  
 30) Lega antivivisezione (LAV)  
 31) Nucleo operativo guardie Ecozoofile (NOGEZ)  
 32) Società speleologica italiana  
 33) Animalisti italiani  
 34) Associazione nazionale giacche verdi (ANGIV)  
 35) Forumambientalista

23R00159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
 30 gennaio 2023, n. 3-79/Leg.

**Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg. «Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 2 febbraio 2023, n. 5 - Sez. gen.)*

Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22 - 54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 73 di data 20 gennaio 2023, recante «Approvazione del regolamento concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22 - 54/Leg (Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5))»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Sostituzione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg*

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*La valutazione nell'istruzione familiare*).—  
 1. La valutazione dello studente che assolve l'obbligo di istruzione in provincia di Trento, al di fuori del sistema

educativo provinciale, avviene, ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale sulla scuola, al termine di ogni anno scolastico. Ai fini dell'accertamento dell'apprendimento al termine di ogni anno scolastico, lo studente sostiene l'esame di idoneità secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa statale vigente, anche con riferimento al passaggio alla classe successiva.

2. Al termine di ogni anno scolastico, nei casi diversi dal comma 3, l'esame di idoneità è sostenuto nel primo ciclo presso l'istituzione scolastica provinciale di riferimento per territorio a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale e nel secondo ciclo presso l'istituzione scolastica e formativa provinciale o paritaria di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale; è fatta salva la possibilità per lo studente di sostenere l'esame di idoneità in una diversa istituzione scolastica o formativa pubblica o paritaria, anche al di fuori del territorio provinciale, informando l'istituzione a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale.

3. Nel caso di rientro nel sistema scolastico provinciale del primo ciclo, l'esame di idoneità è sostenuto presso un'istituzione scolastica provinciale o paritaria di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola.

4. Nel caso di rientro nel sistema scolastico o formativo provinciale del secondo ciclo, l'esame di idoneità è sostenuto presso l'istituzione scolastica o formativa provinciale o paritaria di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale sulla scuola in cui è stata effettuata formale iscrizione per l'anno scolastico successivo.»

Art. 2.

*Modificazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22- 54/Leg*

1. Il numero 5) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg è soppresso.

Art. 3.

*Disposizioni transitorie*

1. Il decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg, come modificato da questo regolamento, si applica a partire dagli esami di idoneità a conclusione dell'anno scolastico 2022-2023.

2. Gli esiti degli esami di idoneità sostenuti nell'anno scolastico 2021-2022 presso un'istituzione scolastica o formativa, pubblica o paritaria, diversa dall'istituzione scolastica provinciale di riferimento a cui è stata presentata la comunicazione di istruzione parentale, sono riconosciuti ai fini dell'accertamento dell'apprendimento previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 7 ottobre 2010, n. 22-54/Leg nel testo vigente prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, ai fini del passaggio alla classe successiva nonché per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

*Il Presidente:* FUGATTI

23R00160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
21 febbraio 2023, n. 4-80/Leg.

**Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 5-63/Leg. (Regolamento concernente «Disciplina del Museo degli usi e costumi della gente trentina» (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 15 «legge provinciale sulle attività culturali»).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 23 febbraio 2023, n. 8 - Sez. gen.)*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 192 di data 10 febbraio 2023, recante «Approvazione del regolamento concernente «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 5-63/Leg. (Regolamento concernente «Disciplina del Museo degli usi e costumi della gente trentina» (articolo 25 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali)))»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione del titolo del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 5-63/Leg*

1. Nel titolo del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 5-63/Leg le parole: «Museo degli usi e costumi della gente trentina» sono sostituite dalle seguenti: «Museo etnografico trentino San Michele - METS».

Art. 2.

*Modificazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 5-63/Leg*

1. Nel comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 11 marzo 2011, n. 563/Leg le parole: «Museo degli usi e costumi della gente trentina» sono sostituite dalle seguenti: «Museo etnografico trentino San Michele - METS».

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Non sono presenti allegati parte integrante.

*Il Presidente:* FUGATTI

23R00161

### REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
14 dicembre 2022, n. 0165/Pres.

**Regolamento recante modalità e criteri per la cessione di contributi per l'attuazione dei progetti di distretto mediante l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio, di cui agli articoli 10, comma 6 e 13, commi 2 e 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa).**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 dicembre 2022, n. 52.)*

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - Sviluppo impresa) con la quale la Regione ha introdotto misure per sostenere lo sviluppo del sistema produttivo, valorizzare il commercio e promuovere il turismo, favorendo la ripartenza del tessuto produttivo regionale verso una nuova economia;

Visto in particolare l'art. 10, ai sensi del quale l'amministrazione regionale riconosce il commercio quale fattore strategico di sviluppo sostenibile, di coesione e crescita sociale e favorisce contestualmente l'individuazione da parte dei comuni, in forma singola e associata, di distretti del commercio, quale ambiti territoriali di aggregazione tra imprese, formazioni sociali e soggetti interessati a livello locale, finalizzata alla valorizzazione e rigenerazione dei centri cittadini e delle aree urbane a vocazione commerciale, anche mediante la realizzazione di progetti dedicati;



Dato atto che l'art. 13 della medesima legge regionale autorizza espressamente la Regione ad incentivare, nell'ambito dei distretti del commercio, i progetti in cui si prevede e si programma l'attuazione di interventi di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonché l'esecuzione di investimenti in tecnologia e digitalizzazione da parte delle imprese, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative;

Ritenuto opportuno disciplinare puntualmente le modalità e i criteri per la concessione di contributi a sostegno dei summenzionati progetti di distretto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 2 dicembre 2022, n. 1846, con la quale è stato approvato il testo del «Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per l'attuazione dei progetti di distretto mediante l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio, di cui agli articoli 10, comma 6 e 13, commi 2 e 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia – Sviluppo impresa)», nel testo allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14;

Su conforme deliberazione n. 1846 del 2 dicembre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per l'attuazione dei progetti di distretto mediante l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio, di cui agli articoli 10, comma 6 e 13, commi 2 e 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia – Sviluppo impresa)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento recante modalità e criteri per la concessione di contributi per l'attuazione dei progetti di distretto mediante l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio, di cui agli articoli 10, comma 6 e 13, commi 2 e 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - Sviluppo Impresa).**

(Omissis).

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3/2021 disciplina le modalità e i criteri per la concessione ai comuni della Regione del sostegno finanziario per l'attuazione dei progetti di distretto mediante l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dei distretti del commercio, di seguito, distretti, di cui agli articoli 10, comma 6 e 13, commi 2 e 3 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3, (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppo Impresa)), in attuazione delle misure di politica attiva di sviluppo del settore commercio nell'ambito dei centri storici e urbani ai sensi dell'art. 12 della medesima legge.

Art. 2.

*Progetto di distretto*

1. Ciascun distretto elabora per il proprio ambito territoriale di riferimento uno specifico progetto di distretto, anche pluriennale, coerente con gli obiettivi e gli indirizzi di programmazione degli interventi integrati definiti nell'accordo da realizzare per lo sviluppo del contesto urbano.

2. Il progetto di distretto deve prevedere interventi integrati di rigenerazione dei centri cittadini, con l'obiettivo di accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità e la qualità della vita dell'intero territorio, anche in un'ottica di impatto sostenibile sull'ambiente naturale, mediante:

a) interventi di infrastrutturazione urbana realizzati dai soggetti pubblici;

b) investimenti in soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese.

3. Il progetto di distretto deve contenere un quadro economico degli interventi e le modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 2, lettera a). Al progetto di distretto può essere allegato uno schema di bando a sollievo delle spese sostenute dalle imprese coinvolte nel distretto per gli investimenti di cui al comma 2, lettera b).

4. L'esistenza di un progetto di distretto coerente con i contenuti dell'accordo è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi di cui all'art. 1.

Art. 3.

*Beneficiari*

1. Possono beneficiare del sostegno finanziario di cui all'art. 1 i comuni della Regione che alla data di presentazione della domanda di incentivo hanno stipulato un accordo e hanno elaborato un progetto di distretto.



2. Quando l'accordo di partenariato è sottoscritto da più comuni in forma associata, il beneficiario dell'incentivo di cui all'art. 1 è il comune capofila.

#### Art. 4.

##### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le spese sostenute dai Comuni relative alle seguenti tipologie di intervento:

- a) spese di progettazione degli interventi;
- b) realizzazione di infrastrutture riguardanti:
  - 1) banda larga;
  - 2) rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano;
  - 3) creazione di zone pedonali;
  - 4) riqualificazione di aree destinate a sagre, fiere e mercati;
  - 5) forestazione urbana;
  - 6) mobilità sostenibile;
- c) attività di marketing del distretto del commercio, compresa l'animazione urbana;
- d) spese per il sostegno agli investimenti in soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese.

2. Ai fini dell'ammissibilità delle spese per gli interventi di cui al comma 1, le modalità di realizzazione degli interventi programmati dai Comuni istanti devono essere descritte nell'ambito del progetto che dà conto di come i medesimi interventi contribuiscono a sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità e la qualità della vita dell'intero territorio, anche in un'ottica di economia a impatto sostenibile sull'ambiente naturale.

3. Gli interventi ammessi a contributo sono integralmente realizzati entro la data prevista dal bando attuativo e comunque non oltre trentasei mesi.

#### Art. 5.

##### *Spese non ammissibili*

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) le spese concernenti il pagamento di tasse, imposte, contributi;
- b) le spese di tipo continuativo o periodico, quelle connesse al normale funzionamento dell'ente istante ovvero degli altri partner individuati nell'accordo, oltre alle spese per l'acquisto di beni di consumo;
- c) le spese relative al personale dipendente delle amministrazioni comunali e dei vari partner coinvolti a qualsiasi titolo nella realizzazione del progetto;
- d) le spese relative ai mezzi di trasporto;
- e) le spese ed i canoni delle operazioni di *leasing*;
- f) le spese di importo inferiore a 1.000 euro.

#### Art. 6.

##### *Cumulabilità*

1. I contributi sono cumulabili con altri contributi concessi dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati a copertura di diverse quote parti del progetto finanziato.

2. Il Comune istante è tenuto a dichiarare all'atto della domanda, al momento della concessione e successivamente nella rendicontazione, l'importo degli altri contributi ottenuti per le medesime finalità del bando attuativo.

#### Art. 7.

##### *Presentazione della domanda di incentivo*

1. La domanda di incentivo è presentata nei termini definiti dal bando attuativo alla Direzione centrale attività produttive e turismo - Servizio turismo e commercio, esclusivamente mediante posta elettro-

nica certificata (PEC), alla casella [economia@certregione.fvg.it](mailto:economia@certregione.fvg.it), ed è redatta secondo lo schema allegato al decreto del direttore del medesimo servizio che approva il bando.

2. La domanda è corredata a pena di inammissibilità da:

a) l'accordo di partenariato stipulato tra i soggetti che costituiscono il partenariato stabile del distretto, unitamente agli altri soggetti pubblici o privati che intendano aderire al distretto medesimo;

b) la scheda progetto di distretto, coerente con la programmazione strategica delle modalità di intervento descritte nell'accordo, e che dà conto di come gli interventi richiesti di cui alla domanda di contributo contribuiscono a sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità e la qualità della vita dell'intero ambito territoriale del distretto, anche in un'ottica di economia a impatto sostenibile sull'ambiente naturale;

c) il preventivo di spesa, dettagliato per singolo intervento, con l'indicazione del partner attuatore e del relativo piano di copertura finanziaria;

d) il cronoprogramma di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento;

e) la dichiarazione resa dal rappresentante legale del comune istante, attestante l'impegno a trasmettere al servizio regionale competente in materia di commercio tutti i dati e le informazioni necessarie alla verifica ed al controllo dell'attuazione degli interventi approvati e ammessi ai benefici del bando;

f) la dichiarazione resa dal legale rappresentante del comune istante, relativa alle eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati inerenti gli stessi interventi.

3. La Regione si riserva di richiedere eventuali integrazioni documentali, utili ai fini della valutazione della domanda.

#### Art. 8.

##### *Formazione della graduatoria, concessione ed erogazione dell'incentivo*

1. Gli incentivi di cui all'art. 1 sono concessi con procedura valutativa a graduatoria, sulla base dell'attribuzione dei punteggi di cui al comma 4.

2. Per ciascuna domanda è stabilito un punteggio variabile fino ad un massimo di 100 punti. Il punteggio totale attribuito a ciascuna domanda è calcolato sommando i punteggi ottenuti in corrispondenza di ciascun criterio.

3. Non sono ammesse a contributo le domande che conseguono un punteggio inferiore a 4 punti.

4. I criteri di valutazione, i relativi punteggi massimi, nonché i principali fattori istruttori utilizzati nell'attribuzione specifica dei punteggi sono i seguenti:

a) per il progetto di distretto, un punteggio massimo di 50 punti, così suddivisi:

1) chiara esplicitazione di come gli interventi contribuiscono a sviluppare e accrescere l'attrattività, la fruibilità, la visibilità e la qualità della vita dell'intero territorio, anche in un'ottica di economia a impatto sostenibile sull'ambiente naturale: punti 10;

2) presenza di uno schema di bando a sollievo delle spese sostenute dalle imprese coinvolte nel distretto per gli investimenti di cui all'art. 5, comma 2, lettera b): punti 40;

b) per gli interventi infrastrutturali, un punteggio massimo di 20 punti, così suddivisi:

1) azioni di riqualificazione in termini di rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano: punti 4;

2) interventi di pedonalizzazione di aree urbane, finalizzati a migliorare l'accessibilità, la fruibilità commerciale e turistica dei luoghi: punti 4;

3) azioni di riqualificazione di aree attrezzate per lo svolgimento di mercati, fiere e sagre: punti 4;

4) azioni di forestazione urbana e implementazione del verde pubblico: punti 4;

5) azioni di sviluppo di mobilità sostenibile, finalizzate a migliorare l'accessibilità, la fruibilità commerciale e turistica dei luoghi: punti 4;



c) per l'attività di marketing del distretto del commercio, un punteggio massimo di 30 punti, così suddivisi:

- 1) attività di animazione mirata nel territorio del distretto, anche finalizzata ad estendere il partenariato alle imprese commerciali: punti 10;
- 2) attività promozionale e divulgativa: punti 20.

5. In attuazione dell'art. 13, comma 6 della legge regionale n. 3/2021, è attribuito automaticamente il punteggio di 10 punti all'accordo di partenariato che coinvolge esplicitamente imprese commerciali di vendita di prodotti locali tipici la cui promozione ed etichettatura avvenga anche tramite l'utilizzo di una o più lingue minoritarie regionali, fino alla concorrenza del punteggio massimo di cui al comma 4, lettera a).

6. A seguito della valutazione delle singole istanze e dell'attribuzione dei punteggi secondo i criteri sopra individuati, tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria ai sensi dell'art. 36, commi 2, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il Direttore del Servizio turismo e commercio approva la graduatoria con proprio decreto entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

7. Il contributo è concesso con decreto del direttore del servizio turismo e commercio entro quarantacinque giorni dall'approvazione della graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo turismo, ed è erogato secondo le modalità definite nei successivi bandi.

#### Art. 9.

##### *Percentuale di contributo, importo minimo di investimento*

1. Per le spese di investimento ammissibili, ivi comprese quelle di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), è previsto un contributo in conto capitale a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'art. 10, comma 6 della legge regionale n. 3/2021 in una misura variabile dal 20 per cento al 60 per cento della spesa ammissibile a contributo, per l'intera durata del progetto, secondo quanto specificamente definito nei successivi bandi.

2. Per le spese di progettazione riferite agli interventi cofinanziabili è previsto un contributo non superiore al 20 per cento della spesa ammissibile a finanziamento, secondo quanto specificamente definito nei successivi bandi.

3. La spesa ammissibile a finanziamento non può essere inferiore a 80.000 euro né superiore a 1.000.000 euro.

#### Art. 10.

##### *Rendicontazione*

1. Ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000, i comuni presentano la rendicontazione inviando via PEC alla direzione centrale attività produttive e turismo - servizio turismo e commercio una dichiarazione sottoscritta dal responsabile del procedimento, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni specificamente riportate nel decreto di concessione. Il termine massimo per la conclusione dell'intervento e per la rendicontazione dell'iniziativa è di trentasei mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione è presentata nei termini e con le modalità indicati nel provvedimento di concessione dell'incentivo.

3. Per la realizzazione di opere pubbliche devono essere prodotti i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

4. La rendicontazione finale deve essere redatta secondo l'apposito modulo predisposto dal Servizio turismo e commercio, reso disponibile online nella sezione dedicata del sito internet dell'Amministrazione regionale, ed è corredata da una dichiarazione attestante:

- a) che i lavori sono stati realizzati nel rispetto del progetto presentato;
- b) che riguardano esclusivamente attività localizzate nelle aree indicate dal progetto;
- c) il rispetto dei tempi fissati dal programma attuativo per la realizzazione del progetto.

5. La Regione può disporre in ogni momento i controlli, anche a campione, sull'effettivo svolgimento del progetto.

#### Art. 11.

##### *Variazioni*

1. Gli interventi realizzati e rendicontati devono essere conformi al progetto approvato ed ammesso a incentivo.

2. Le proposte di variazione al progetto ammesso a incentivo devono essere motivate e tempestivamente comunicate alla direzione centrale attività produttive e turismo - servizio turismo e commercio, per l'approvazione da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Fermo restando quanto previsto relativamente agli interventi costituenti il contenuto necessario del progetto, è ammessa la variazione dello stesso per un importo non superiore al 30 per cento di quello riferito al progetto originario ammesso a contributo.

4. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento dell'incentivo complessivamente concesso.

#### Art. 12.

##### *Esclusioni e revoche*

1. Le domande sono ritenute inammissibili nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda oltre il termine stabilito o con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 11;
- b) mancanza dei contenuti essenziali;
- c) mancata ottemperanza all'eventuale richiesta di integrazione da parte della Regione.

2. Costituiscono motivo di revoca del contributo le seguenti fattispecie:

a) venir meno di uno o più dei criteri di valutazione di cui all'art. 11, comma 4, ove ciò comporti una nuova collocazione nella graduatoria dei progetti ammessi a contributo, in posizione tale da non aver diritto al finanziamento;

b) mancata ultimazione del progetto entro il termine di scadenza, fatta salva l'eventuale concessione di proroga;

c) progetto realizzato in maniera difforme da quanto originariamente previsto senza il preventivo e formale assenso della Struttura regionale competente in materia di commercio;

d) concessione per il medesimo intervento di altre agevolazioni, di qualsiasi natura, previste da norme statali, regionali ed europee al di fuori dei limiti richiamati;

e) dati non conformi a quanto dichiarato nella domanda;

f) realizzazione del progetto entro il termine di scadenza in misura inferiore al 60% dell'importo ammesso a contributo.

3. La revoca comporta la perdita del contributo assegnato e la restituzione del contributo eventualmente erogato secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

#### Art. 13.

##### *Proroga*

1. È consentita la richiesta di proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata con decreto del direttore del servizio turismo e commercio per un periodo massimo di sei mesi.

#### Art. 14.

##### *Bando a favore delle imprese e spese ammissibili*

1. Per le finalità di cui all'art. 1, in attuazione dell'art. 13, comma 3 della legge regionale n. 3/2021, l'amministrazione regionale sostiene nell'ambito del progetto di distretto gli investimenti in soluzioni tecnologiche innovative effettuati dalle imprese con unità operativa all'interno dell'ambito territoriale del distretto.





2. Sono ammissibili le spese di investimento sostenute dalle imprese di cui al comma 1 per l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici, necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e per lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di *Information Technology* (IT).

3. Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della legge regionale n. 3/2021, gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'art. 10, comma 6, tramite bandi a favore delle imprese predisposti dal comune capofila al quale è delegata altresì la gestione del relativo procedimento contributivo.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi in osservanza della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 15.

*Rinvii*

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché di cui alla legge regionale n. 7/2000.

Art. 16.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 dicembre 2022, n. 0166/Pres.

**Regolamento recante «Disciplina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica, in attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)».**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 30 dicembre 2022 - S.O. n. 47)*

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia), istitutiva dell'Ente Tutela Pesca (ETP);

Vista la legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne) che ha riformato l'Ente Tutela Pesca (ETP) modificandone anche gli organi e la denominazione ora Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI);

Visto in particolare l'articolo 19, il quale stabilisce che il Piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse

ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della legge 42/2017;

Visto l'articolo 49 delle norme transitorie della legge regionale 42/2017, il quale dispone che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica di cui all'articolo 19, al fine di agevolare l'avvio della gestione unitaria delle risorse ittiche delle acque interne secondo i principi e le finalità della presente legge, sono emanate le Linee guida per la gestione della fauna ittica nelle acque interne in cui sono definiti in particolare:

a) i criteri minimi per le immissioni di fauna ittica e la tutela della specie di particolare interesse;

b) i criteri per la suddivisione, in via transitoria, del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21;

Visto inoltre il comma 3 del medesimo articolo 49, che dispone che nelle more dell'approvazione del Piano di gestione ittica il regolamento e il programma delle immissioni sono predisposti in conformità a quanto previsto dalle Linee guida del comma 1;

Visto l'articolo 43 della legge regionale 2017/42 il quale dispone:

1. Il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica è effettuato con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI a seguito del rilascio dell'attestato di idoneità. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della nomina, per la revoca del riconoscimento e per il rilascio dell'attestato di idoneità previo superamento di un esame o in considerazione del possesso di adeguate competenze professionali e di idonee conoscenze sulla pesca nelle acque interne.

2. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono selezionate, formate, equipaggiate e organizzate dall'Ente medesimo che ne disciplina e controlla l'attività secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento.


3. Alle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI vengono rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nei limiti fissati dal regolamento.

4. Il coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI e dagli altri soggetti di cui all'articolo 31 del regio decreto 1604/1931 spetta all'Ente medesimo, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento.

5. L'ETPI cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica;

Visto l'articolo 48, comma 1, lettera h), della legge regionale 2017/42, il quale stabilisce che con regolamento regionale, in conformità a quanto previsto dal Piano di gestione ittica e previo parere del Comitato ittico, è disciplinata la vigilanza ittica volontaria in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43;

Considerato che il Piano di gestione ittica non è ancora stato adottato dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico e che nelle more della sua adozione sono state approvate le Linee guida per la gestione della fauna ittica adottate con deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2022, n. 607;



Richiamate le Linee guida per la gestione della fauna ittica sopra citate;

Visto il testo del Regolamento recante «Disciplina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica, in attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)», e ritenuto di emanarlo;

Acquisiti i pareri favorevoli e in particolare il parere favorevole del Comitato ittico dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico espresso nella seduta del 16 novembre 2020;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

Vista la legge regionale n. 7/2000;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1884 del 2 dicembre 2022;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante «Disciplina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica, in attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

**Regolamento recante «Disciplina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica, in attuazione dell'art. 43 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)».**

(Omissis).

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 43 della legge regionale 1° dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), di seguito legge regionale, disciplina:

a) i criteri e le modalità per il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica, per la revoca del riconoscimento e per il rilascio dell'attestato di idoneità alla vigilanza

ittica nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia previo superamento di un esame o in considerazione del possesso di adeguate competenze professionali e di idonee conoscenze sulla pesca nelle acque interne;

b) i criteri e le modalità per la selezione, la formazione, l'equipaggiamento, l'organizzazione, la disciplina ed il controllo dell'attività delle guardie giurate volontarie nominate dall'Ente Tutela Patrimonio Ittico, di seguito ETPI;

c) i limiti al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata dalle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI;

d) i criteri per il coordinamento delle guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI e dai soggetti di cui all'art. 31 del Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca);

e) le modalità di tenuta ed aggiornamento dell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia.

CAPO SECONDO

NORME COMUNI A TUTTE LE GUARDIE GIURATE  
ADDETE ALLA VIGILANZA ITTICA

Art. 2.

Attestato di idoneità

1. L'attestato di idoneità alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia è rilasciato dall'ETPI a coloro che dimostrano di possedere adeguate competenze professionali.

2. L'attestato è efficace per il periodo di quattro anni dalla data del rilascio e si rinnova, di biennio in biennio, frequentando i corsi di aggiornamento di cui all'art. 7.

Art. 3.

Domanda per il rilascio dell'attestato

1. La domanda per il rilascio dell'attestato può essere presentata all'ETPI dai seguenti soggetti:

a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'art. 5;

b) coloro che hanno prestato servizio di vigilanza per almeno dieci anni nel Corpo forestale regionale del Friuli-Venezia Giulia o in uno dei Corpi di polizia delle ex province del Friuli-Venezia Giulia;

c) coloro che hanno prestato servizio per almeno dieci anni nelle Forze di Polizia o in un Corpo della Polizia locale, anche cumulando più periodi prestati nei vari corpi, e che sono titolari della licenza di pesca sportiva o della licenza di pesca professionale nelle acque interne;

d) coloro che, nominati guardia giurata ai sensi dell'art. 31 del Regio decreto n. 1604/1931, hanno prestato attività di vigilanza in Friuli-Venezia Giulia per almeno quattro anni, anche cumulando più periodi presso soggetti diversi a decorrere dal 1° gennaio 2010, oppure risultano in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 domandano il rilascio dell'attestato anche per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI. Il richiedente fornisce i propri dati di identificazione, i propri recapiti e dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), di possedere i requisiti di cui alle lettere b), c) o d) del comma 1.


Art. 4.

Corso di formazione

1. Periodicamente l'ETPI organizza un corso di formazione per favorire la preparazione dell'esame di cui all'art. 5.

2. Il corso dura almeno quaranta ore, tratta gli argomenti di cui all'art. 5, comma 7, e comprende esercitazioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria.

3. Il Direttore generale dell'ETPI con decreto predispone il calendario, il programma e il registro del corso e nomina, nel rispetto delle vigenti disposizioni sul conferimento degli incarichi individuali deter-



minandone anche l'eventuale compenso, i docenti tra gli esperti nelle materie di insegnamento appartenenti alle seguenti categorie:

- a) dipendenti o collaboratori dell'ETPI o della Regione, o di altre Amministrazioni pubbliche;
- b) liberi professionisti;
- c) pescatori professionali o sportivi.

4. I corsisti attestano la frequenza al corso e i docenti indicano gli argomenti trattati durante le lezioni sul registro del corso di cui al comma 3.

5. Il corsista che ha frequentato almeno il settanta per cento della durata del corso, può sostenere l'esame per il rilascio dell'attestato.

#### Art. 5.

##### *Esame per il rilascio dell'attestato*

1. L'esame, per il rilascio dell'attestato ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3, si articola in una prova scritta e di una prova orale.

2. La Commissione d'esame, nominata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera f-bis) della legge regionale nel rispetto delle vigenti disposizioni sul conferimento degli incarichi individuali, è composta da tre commissari, di cui almeno uno appartenente al Corpo forestale regionale, e relativi sostituti, esperti in gestione ittica, vigilanza e normativa in materia di pesca nelle acque interne. Funge da segretario un dipendente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia in servizio presso l'ETPI, di categoria non inferiore alla C.

3. Il Direttore generale dell'ETPI stabilisce con decreto da pubblicare sul sito istituzionale dell'ETPI con un anticipo di almeno trenta giorni, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della prova scritta, la modalità e la scadenza del termine per presentare la domanda di iscrizione, l'eventuale numero massimo di candidati ammissibili. Le eventuali successive variazioni di data, di orario, o di carattere organizzativo, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ETPI.

4. Possono sostenere l'esame coloro che hanno compiuto diciotto anni alla data della prova scritta.

5. La prova scritta consiste nella redazione degli atti inerenti un controllo sull'attività di pesca nelle acque interne; la prova assegnata ai candidati è estratta tra una terna elaborata dalla Commissione il giorno dell'esame.

6. La Commissione stabilisce il tempo massimo concesso ai candidati per lo svolgimento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è condizione per l'ammissione alla prova orale. Al termine della valutazione della prova scritta, la Commissione comunica a ciascuno degli ammessi a sostenere la prova orale il giorno, l'ora e il luogo della convocazione. La prova orale è pubblica.

7. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la preparazione del candidato sulle seguenti materie:

- a) cenni di ecologia degli ecosistemi acquatici: catena alimentare, piramide ecologica, struttura ed ecologia di popolazione, competizione, predazione e migrazioni;
- b) biologia, ecologia e riconoscimento delle principali specie ittiche autoctone e alloctone delle acque interne del Friuli-Venezia Giulia;
- c) elementi di gestione ittica: immissioni, contrasto alle specie esotiche invasive, zonazione del territorio e dei corsi d'acqua, pianificazione e gestione del prelievo;
- d) inquadramento normativo ed elementi tecnici su strutture per il passaggio del pesce, libero deflusso delle acque, lavori in alveo e manovre idrauliche, ascutte naturali ed artificiali;
- e) attrezzi di pesca sportiva e professionale nelle acque interne;
- f) principi dell'illecito amministrativo e applicazione delle sanzioni amministrative;
- g) elementi del reato, procedimento penale e atti di polizia giudiziaria;
- h) regolamentazione della pesca sportiva e professionale nelle acque interne e relativi illeciti amministrativi e penali;
- i) regolamentazione della vigilanza ittica;
- l) elementi per la tutela della salute e della sicurezza nello svolgimento della vigilanza ittica.

8. Il candidato supera l'esame se consegue, in ciascuna prova, un voto non inferiore a sei decimi.

9. Al termine di tutte le prove, la Commissione redige l'elenco dei candidati esaminati e precisa il voto conseguito da ciascuno in ogni prova, compreso l'esito finale, di superamento o meno dell'esame.

10. Nell'impossibilità di svolgere in presenza le prove d'esame, queste possono essere organizzate in modalità telematica, volta ad accertare la preparazione del candidato sulle materie di cui al comma 7.

#### Art. 6.

##### *Rilascio dell'attestato*

1. Il Direttore generale dell'ETPI rilascia l'attestato di idoneità alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia e lo trasmette per via telematica:

a) ai candidati che hanno superato con esito positivo l'esame di cui all'art. 5;

b) ai soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3, che risultano in possesso dei requisiti ivi previsti.

#### Art. 7.

##### *Rinnovo dell'attestato*

1. L'ETPI organizza corsi di aggiornamento dell'idoneità e ne dà comunicazione alle guardie iscritte nell'elenco di cui all'art. 8, con preavviso di almeno quindici giorni indicando luogo, date, orari, argomenti e docenti del corso.

2. La guardia che frequenta almeno cinque ore dei corsi di cui al comma 1 entro la scadenza del periodo di efficacia del proprio attestato di idoneità, ne ottiene il rinnovo per un biennio.

3. Ai fini del rinnovo dell'idoneità l'ETPI può riconoscere valida la frequenza di corsi organizzati da altri soggetti, qualora l'interessato dichiarerà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di aver frequentato corsi riguardanti gli argomenti di cui all'art. 5, comma 7.

4. L'ETPI annota nell'elenco di cui all'art. 8 ogni rinnovo dell'attestato di idoneità conseguito, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.

5. La guardia giurata può ottenere il rinnovo dell'attestato di idoneità fino al compimento di ottanta anni.

6. Al compimento di ottanta anni l'ETPI annota nell'elenco di cui all'art. 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata, la denominazione «guardia emerita».

#### Art. 8.

##### *Elenco delle guardie giurate volontarie*

1. A seguito del riconoscimento della nomina di cui agli articoli 17 e 37, l'ETPI iscrive i nominativi degli interessati nell'elenco delle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei diritti personali.

2. Nel suddetto elenco, tenuto dall'ETPI anche in forma digitale, sono annotati per ciascuna guardia iscritta i dati di identificazione, i recapiti e, di volta in volta, tutti gli eventi individuati nel presente regolamento, che ne connotano lo stato di servizio.

3. L'elenco è aggiornato di regola ogni biennio, all'esito delle verifiche disposte dall'ETPI ai sensi dall'art. 23 e dall'art. 39.

#### Art. 9.

##### *Criteri generali della vigilanza ittica*

1. L'attività di controllo sull'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia, di seguito servizio di vigilanza ittica, è effettuata in pattuglia, composta da un numero minimo inderogabile di due guardie giurate volontarie, che vestono l'uniforme prescritta.

2. La pattuglia in servizio di vigilanza ittica non può essere affiancata da soggetti privi del riconoscimento della nomina di guardia giurata volontaria di cui agli articoli 17 e 37 e non può avere composizione mista, tra guardie nominate da più soggetti.



## Art. 10.

*Rapporti con le Questure*

1. L'ETPI mette a disposizione della Questura competente per territorio i programmi di vigilanza di cui agli articoli 28 e 40, comma 4, lettera a).

2. L'ETPI segnala senza ritardo alla Questura competente per territorio l'irrogazione di sanzioni disciplinari per fatti commessi dalla guardia giurata volontaria in violazione del presente regolamento.

## Art. 11.

*Disciplina dell'attività di controllo sull'esercizio della pesca*

1. Durante il servizio di vigilanza ittica la guardia giurata volontaria identifica coloro che sono intenti all'esercizio della pesca e anche coloro che, in relazione ai luoghi, all'abbigliamento, all'attrezzatura, ne hanno l'attitudine. In flagranza di reato, la guardia giurata volontaria identifica inoltre chiunque sia in grado di riferire sulle circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Il controllo sull'esercizio della pesca comporta la verifica della conformità alla legge regionale in vigore dei documenti di pesca, del pescato, delle attrezzature, delle esche, delle pasture e dei relativi contenitori.

3. Nell'ambito dell'attività di polizia giudiziaria l'identificazione delle persone avviene nei modi stabiliti dal codice di procedura penale. Negli altri casi, qualora non sia possibile procedere all'accertamento dell'identità del pescatore da controllare, per rifiuto o allontanamento, la guardia giurata volontaria non attua alcuna forma di costrizione, accompagnamento, trattenimento neppure temporaneo, ma raccoglie ogni elemento utile per risalire all'identità del pescatore e ne dà tempestivo avviso all'Ente, o al soggetto di cui all'art. 36 comma 1, e al Comando delle Forze di Polizia territorialmente competente.

4. L'accertamento degli illeciti è effettuato utilizzando la modulistica predisposta dall'ETPI secondo i *fac-simile* in uso presso il Corpo forestale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

5. La guardia giurata volontaria consegna tempestivamente all'Ente, o al soggetto di cui all'art. 36 comma 1, gli atti di accertamento degli illeciti amministrativi e penali, per la successiva trattazione o trasmissione all'Autorità competente.

6. Qualora l'accertamento di un illecito penale richieda l'esecuzione di atti di competenza dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria (P.G.), la guardia giurata volontaria avvisa prontamente un Ufficiale di P.G. in servizio presso l'ETPI, il quale coordinerà l'attività presenziando sul posto. In caso di indisponibilità, la guardia giurata volontaria avvisa prontamente un Ufficiale di P.G. della Forza di Polizia presente sul territorio.

**CAPO TERZO****GUARDIE GIURATE VOLONTARIE NOMINATE DALL'ETPI***Sezione I***VICENDE DEL RAPPORTO DI VIGILANZA ITTICA VOLONTARIA**

## Art. 12.

*Vigilanza ittica volontaria*

1. Ai fini dell'art. 18, comma 4, della legge regionale, l'ETPI nomina guardie giurate volontarie per lo svolgimento della vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia.

2. L'ETPI provvede a selezionare, formare, equipaggiare, organizzare e coordinare le guardie giurate da esso nominate.

## Art. 13.

*Attività delle guardie giurate volontarie*

1. L'attività delle guardie giurate nominate dall'ETPI è prestata in modo personale, spontaneo, volontario e gratuito; non dà luogo ad alcuna forma di rapporto di lavoro, ma è diretta a supportare l'ETPI nel perseguimento delle funzioni istituzionali, secondo le direttive da esso impartite.

## Art. 14.

*Rimborso spese*

1. L'ETPI rimborsa alle guardie giurate da esso nominate le spese da queste effettivamente sostenute e specificamente documentate.

2. Sono rimborsabili le spese per i pasti consumati nel luogo di svolgimento dell'attività o sul tragitto di andata e ritorno entro il limite di euro 15,00 a pasto. È rimborsato un pasto nel caso in cui l'attività prestata sia stata effettuata per una durata superiore a sei ore nella stessa giornata; sono rimborsati due pasti nel caso in cui l'attività prestata sia stata effettuata per una durata di almeno dieci ore nella stessa giornata.

3. Sono rimborsabili le spese di viaggio documentate da ricevute per pedaggi autostradali, biglietti di viaggio in treno o corriera, parcheggio; nel caso di uso di mezzi propri, è rimborsato per ogni chilometro di effettivo percorso il costo della benzina nella misura massima di un quinto del costo di un litro di benzina super senza piombo, ridotto della metà in caso di utilizzo di motomezzo; il costo di riferimento per la benzina è quello desumibile dalla Convenzione Consip per la fornitura di carburanti per autotrazione vigente alla data del 1° gennaio dell'anno di pagamento del rimborso. È autorizzato l'uso di mezzi propri soltanto nelle circostanze in cui tale scelta risulti economicamente più conveniente per ETPI oppure quando l'uso di mezzi pubblici sia inconciliabile con le peculiarità dell'attività di vigilanza.

4. Sono rimborsabili eventuali altre spese riguardanti gli importi anticipati dal volontario per l'acquisto urgente di beni di valore non superiore a cinquanta euro, necessari a prestare l'attività richiesta da ETPI.

5. Sono rimborsabili le spese preventivamente autorizzate di pernottamento e di consumazione dei pasti fuori dal territorio regionale, rispettivamente entro il limite massimo di ottanta euro a notte ed entro il limite massimo di trentacinque euro a pasto, fino al massimo di due pasti giornalieri.

6. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute è pagato da ETPI dietro presentazione in originale della seguente documentazione:

a) fattura, ricevuta fiscale o scontrino fiscale, recante la natura dei beni fruiti o acquistati;

b) biglietti di viaggio, tagliandi dei pedaggi o dei parcheggi. Per i pedaggi autostradali, anche fatture telepass con allegato riepilogo del tragitto percorso.

7. La presentazione a ETPI della documentazione di spesa avviene entro tre mesi dalla sua effettuazione, pena la perdita del rimborso.

8. L'ammontare complessivo dei rimborsi di cui al comma 2 è fissato nel limite annuo di cinquecento euro per ciascuna guardia.

## Art. 15.

*Requisiti per la nomina*

1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza), per la nomina delle guardie giurate volontarie dell'ETPI è richiesto anche il possesso dei seguenti requisiti:

a) età inferiore ad anni sessantasette;

b) aver l'attestato di cui all'art. 2 in corso di efficacia;

c) assenza di sanzioni amministrative in materia venatoria o di pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia nei tre anni precedenti la data della domanda;

d) assenza di condanne per contravvenzione nei quindici anni precedenti la data della domanda, fatti salvi i casi successivi alla condanna in cui il reato sia stato depenalizzato, oppure sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto o in caso di revoca della condanna;

e) assenza di procedimenti penali in corso;


f) non appartenenza alla Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri o ai Corpi della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria alla data della domanda;

g) possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di cui all'art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

h) assenza delle patologie che determinano l'esclusione della copertura assicurativa contro il rischio di infortuni;

i) assenza di rapporti commerciali con l'ETPI o di situazioni conflittuali con le finalità istituzionali dell'ETPI;

l) non essere dipendente dell'ETPI, o dipendente regionale assegnato all'organico dell'ETPI.



## Art. 16.

*Domanda di nomina*

1. Gli interessati possono chiedere la nomina anche per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI. Il richiedente fornisce i propri dati di identificazione, i propri recapiti ed attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di possedere i requisiti di cui all'art. 15.

2. L'interessato che, non essendo titolare della patente di guida, non è in grado di attestare il possesso del requisito di cui all'art. 15, comma 1, lettera g), allega un certificato medico, rilasciato ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. n. 285/1992, che attesti il possesso dei requisiti necessari al conseguimento della patente di guida.

## Art. 17.

*Nomina, riconoscimento e giuramento*

1. Il Direttore generale dell'ETPI con decreto nomina guardia volontaria i richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 15.

2. Il Direttore generale dell'ETPI, constatato il possesso, in capo alla guardia nominata, dell'attestato di cui all'art. 2 in corso di efficacia, eventualmente rinnovato e verificata l'assenza delle cause ostative previste dalle vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza, emette il decreto di riconoscimento della nomina a guardia volontaria addetta alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia.

3. L'ETPI trasmette il provvedimento in via telematica alla guardia nominata; contestualmente l'ETPI iscrive nell'elenco di cui all'art. 8 la guardia volontaria che ha ottenuto il decreto di riconoscimento della nomina.

4. L'ETPI, per le guardie volontarie dallo stesso nominate e riconosciute, organizza la cerimonia del giuramento secondo le disposizioni statali vigenti.

5. A seguito del giuramento, il Direttore generale dell'ETPI consegna alla guardia giurata volontaria la tessera personale di riconoscimento, le assegna un numero di matricola e la aggrega ad uno degli ambiti territoriali di cui all'art. 26.

## Art. 18.

*Periodo di prova*

1. Dopo il giuramento, la guardia svolge un periodo di prova presso il gruppo cui è stata aggregata, affiancando guardie di maggiore esperienza. Il periodo di prova dura un anno, eventualmente rinnovabile una sola volta.

2. Al termine del periodo di prova, l'ETPI valuta la professionalità e l'attitudine alla vigilanza ittica dimostrata da ciascuna guardia; allo scopo, si tiene anche conto del parere motivato, particolarmente dettagliato se negativo, espresso dal coordinatore del gruppo cui la guardia è assegnata.

## Art. 19.

*Corsi di formazione per la sicurezza e controlli sanitari*

1. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI sono tenute a rispettare gli obblighi imposti ai lavoratori dalla vigente disciplina sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresi la partecipazione con profitto ai corsi di formazione obbligatoria, che l'ETPI organizza ai sensi della suddetta disciplina e il sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente.

2. L'ingiustificato inadempimento a tali obblighi comporta la revoca del riconoscimento della nomina.

## Art. 20.

*Numero minimo di operazioni richieste*

1. A ciascuna guardia è richiesto annualmente la prestazione di venti operazioni, incluse sei partecipazioni alle riunioni periodiche di cui all'art. 28.

2. In caso di sospensione dall'attività, si considera dovuto il numero minimo di operazioni proporzionale al periodo di attività effettivamente prestatato.

## Art. 21.

*Sospensione dall'attività*

1. Nel caso di perdita temporanea di uno dei requisiti prescritti per la nomina, di cui all'art. 15, lettere dalla c) alla l), la guardia ne dà immediata comunicazione scritta all'ETPI.

2. Il Direttore generale dell'ETPI, preso atto della sopravvenuta perdita di uno dei suddetti requisiti, emette il decreto di sospensione della guardia dall'attività di vigilanza. Al ripristino di tutti i requisiti prescritti per la nomina, il Direttore generale dell'ETPI dispone il reintegro della guardia.

3. L'ETPI trasmette in via telematica i provvedimenti di cui al comma 2 alla guardia interessata e al coordinatore del gruppo cui la guardia è assegnata; contestualmente annota tali provvedimenti nell'elenco di cui all'art. 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.

4. Per gravi motivi personali la guardia ha diritto alla sospensione volontaria dall'attività per un periodo massimo complessivo di dodici mesi per biennio, con facoltà di rientro anticipato in ogni momento; dell'esercizio di tali facoltà la guardia dà comunicazione scritta all'ETPI e al coordinatore del gruppo cui la guardia è assegnata. L'ETPI, preso atto delle comunicazioni, le annota nell'elenco di cui all'art. 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.

5. Nel periodo di sospensione dall'attività ai sensi del comma 1 o del comma 4, la guardia è tenuta a restituire all'ETPI la tessera di riconoscimento ed ha facoltà di frequentare i corsi di cui all'art. 7 per il rinnovo dell'idoneità.

## Art. 22.

*Procedimento disciplinare*

1. Il Direttore generale dell'ETPI, nel caso sia accertata a carico di una guardia la violazione del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione, delle leggi o dei regolamenti statali e regionali che disciplinano la vigilanza ittica, delle direttive impartite dall'ETPI, contesta per iscritto il fatto all'interessato, invitandolo a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a quindici giorni. L'interessato può farsi assistere da persona di fiducia.

2. Il Direttore generale dell'ETPI, sulla base della documentazione raccolta, sentito il parere motivato espresso dal coordinatore del gruppo cui la guardia è assegnata, decide nel merito per l'archiviazione, per la sospensione temporanea della guardia e, nei casi più gravi, per la revoca del riconoscimento della nomina.

## Art. 23.

*Revoca del riconoscimento della nomina*

1. Ogni biennio l'ETPI verifica, nei confronti delle guardie giurate volontarie da esso nominate, la permanenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 15, lettere dalla c) alla l), dei requisiti di cui all'art. 17, comma 2, e anche l'effettivo svolgimento del numero minimo di operazioni di cui all'art. 20.

2. Il Direttore generale dell'ETPI revoca il riconoscimento della nomina qualora sia accertato uno dei seguenti casi:

a) la perdita definitiva anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 1;

b) l'ingiustificato inadempimento agli obblighi di cui all'art. 19;

c) l'ingiustificata mancata prestazione del numero minimo di operazioni di cui all'art. 20;

d) la sussistenza di gravi motivi disciplinari, nei casi di cui all'art. 22.

4. L'ETPI notifica il provvedimento alla guardia, che cessa immediatamente dall'attività di vigilanza ittica; contestualmente l'ETPI cancella dall'elenco di cui all'art. 8 la guardia alla quale ha revocato il riconoscimento della nomina, annotando il motivo della cancellazione.



Art. 24.  
*Dimissioni*

1. In qualunque momento la guardia giurata volontaria può presentare per iscritto all'ETPI le dimissioni.

2. L'ETPI, preso atto delle dimissioni, cancella dall'elenco di cui all'art. 8 la guardia dimissionaria, annotando il motivo della cancellazione.

3. Entro quindici giorni dalla resa delle dimissioni, la guardia riconsegna all'ETPI l'equipaggiamento ricevuto.

4. L'ETPI verifica quanto riconsegnato, riservandosi di contestare al responsabile eventuali mancanze.

*Sezione II*

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE  
VOLONTARIE NOMINATE DALL'ETPI

Art. 25.  
*Compiti e doveri delle guardie*

1. I compiti che l'ETPI affida alle guardie giurate volontarie sono i seguenti:

a) vigilare sull'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia, individuate ai sensi della legge regionale, e accertare i relativi illeciti amministrativi e penali;

b) prestare assistenza e vigilanza alle operazioni di immissione di fauna ittica;

c) controllare le gare di pesca e la pesca sportiva gestita nei laghi autorizzati ai sensi della legge regionale;

d) ispezionare le strutture per il passaggio del pesce, controllare il libero deflusso delle acque, i lavori in alveo e le manovre idrauliche, prestare assistenza nel caso di asciutte naturali;

e) avvisare l'Autorità competente in caso di inquinamento, anche solo presunto, delle acque e accertare le conseguenze sul patrimonio ittico;

f) apporre o rimuovere le tabelle di segnalazione, predisposte dall'ETPI per divieti di pesca o altra causa;

g) collaborare con strutture pubbliche per il rilevamento di dati biologici sulla fauna ittica, di dati qualitativi e quantitativi sulle acque e sull'ambiente fluviale e lacustre, di dati statistici sull'attività di pesca;

h) partecipare all'allestimento di mostre ittiche e di interventi didattici mediante il trasporto di automezzi, natanti, strumentazioni ed attrezzature;

i) collaborare con l'ETPI per tutte le attività da esso ritenute utili al perseguimento delle proprie finalità.

2. La guardia giurata volontaria dell'ETPI è tenuta all'adempimento dei seguenti doveri:

a) svolgere il numero minimo di operazioni di cui all'art. 20;

b) utilizzare e conservare con cura il vestiario, i mezzi di trasporto, i materiali e i documenti forniti dall'ETPI;

c) osservare il segreto d'ufficio e attenersi scrupolosamente alle norme in vigore, alle istruzioni e disposizioni ricevute, con particolare riferimento a quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza;

d) rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione, mantenere una condotta seria, dignitosa, irreprensibile, evitare qualsiasi discussione inerente la vigilanza ittica con estranei, o in loro presenza;

e) trasmettere al coordinatore del gruppo di assegnazione ogni informazione utile per la prevenzione e il contrasto agli illeciti in materia di pesca;

f) segnalare all'ETPI ogni fatto o situazione che richieda interventi di personale avente competenze specifiche;

g) collaborare con gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria preposti alla vigilanza ittica e con i pubblici ufficiali che richiedono la sua assistenza;

h) formare gli atti di competenza con tempestività, cura, precisione e inoltrarli senza ritardo all'ETPI;

i) compilare con cura moduli, relazioni, rapporti e consegnarli rapidamente al coordinatore del gruppo di assegnazione;

l) partecipare con profitto ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dall'ETPI.

Art. 26.

*Ripartizione in gruppi territoriali*

1. Le guardie giurate volontarie dell'ETPI hanno competenza sull'intero territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, che, per esigenze di organizzazione dell'attività di vigilanza ittica, è suddiviso negli ambiti territoriali di cui all'Allegato A.

2. Il Direttore generale dell'ETPI con decreto assegna un gruppo di guardie a ciascuno degli ambiti territoriali individuati.

3. Ai fini organizzativi, le guardie giurate volontarie dell'ETPI di norma operano nell'ambito territoriale del gruppo al quale sono state aggregate dopo il giuramento. È facoltà della guardia chiedere motivatamente in ogni tempo l'assegnazione ad altro gruppo di guardie.

Art. 27.

*Coordinamento del gruppo*

1. Il coordinamento di ciascun gruppo di guardie giurate può essere esercitato dall'ETPI tramite il personale regionale assegnato.

2. Preferibilmente, l'ETPI conferisce l'incarico di coordinatore a una delle guardie del gruppo, in possesso di correttezza morale, esperienza, capacità organizzativa e disponibilità. L'incarico di coordinatore ha durata biennale ed è rinnovabile. L'ETPI annota il conferimento dell'incarico nell'elenco di cui all'art. 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.

3. L'accettazione dell'incarico comporta lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) coordinare le attività del gruppo e curare i rapporti del gruppo con l'ETPI;

b) convocare e condurre le riunioni periodiche di cui all'art. 28, esprimere il parere motivato nei casi di cui agli articoli 18, comma 2 e 22, comma 2, riguardanti le guardie aggregate al proprio gruppo;

c) assicurare che la dotazione assegnata al gruppo sia conservata e utilizzata correttamente;

d) inoltrare tempestivamente all'ETPI gli atti redatti dalle guardie e quelli di propria competenza;

e) esercitare nei confronti delle guardie del gruppo il ruolo di preposto ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Il coordinatore si attiene alle disposizioni vigenti e ottempera agli ordini di servizio impartiti dall'ETPI, a pena di decadenza dall'incarico.

5. L'ETPI, su proposta del coordinatore, designa uno o più vice coordinatori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, i quali, nel sostituirsi al coordinatore, ne svolgono tutte le funzioni. L'ETPI annota la designazione nell'elenco di cui all'art. 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata. L'incarico di vice coordinatore scade alla scadenza di quello del coordinatore.


Art. 28.

*Organizzazione del gruppo di guardie*

1. Ogni gruppo di guardie giurate volontarie si riunisce periodicamente in un locale messo a disposizione dall'ETPI. Alle riunioni possono partecipare il personale dell'ETPI e altri soggetti, competenti in materia di vigilanza ittica. Durante la riunione il coordinatore relaziona sulle attività condotte, informa il gruppo sugli aggiornamenti comunicati dall'ETPI, imposta la programmazione delle attività successive, tratta aspetti particolari anche attraverso la discussione di casi concreti e lo svolgimento di esercitazioni pratiche.

2. Il coordinatore del gruppo redige i programmi di vigilanza sulla base della disponibilità manifestata dalle singole guardie del gruppo e li comunica all'ETPI, al quale riporta anche le problematiche poste dal gruppo. Nel caso di modifiche all'attività già programmata o di operazioni urgenti e non programmabili, il coordinatore le comunica preventivamente all'ETPI.

3. I programmi di vigilanza possono essere predisposti anche dall'ETPI. Le operazioni di controllo più complesse sono concordate tra coordinatori, guardie ed ETPI. Le attività che, per motivate ragioni, non possono svolgersi vestendo l'uniforme, sono autorizzate dall'ETPI, che prescrive sempre l'uso dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuale.



4. Le attività di cui all'art. 25, comma 1, lettere *a), b), d), ed f)* sono programmate con periodicità quindicinale dal coordinatore del gruppo, in modo da distribuire i controlli sull'intero ambito territoriale di assegnazione, variandoli nella frequenza e nella tempistica.

5. Le attività di cui all'art. 25, comma 1, lettere *d), e), i)*, se non sono previste particolari difficoltà, possono essere condotte da una singola guardia.

6. Le attività di cui all'art. 25, comma 1, lettere *c), g), h)* sono disposte dall'ETPI.

#### Art. 29.

##### *Disciplina dell'attività delle guardie*

1. Ciascun servizio è svolto nel rispetto delle norme di legge, statali e regionali, dei regolamenti di attuazione della legge regionale, del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione e dei principi generali di imparzialità e legalità cui è tenuta la Pubblica amministrazione.

2. Le guardie segnalano direttamente all'Autorità competente gli illeciti estranei alla vigilanza ittica, che richiedono un intervento immediato, e ne informano l'ETPI.

3. La guardia che nel corso o a causa del servizio constata illeciti penali perseguibili d'ufficio in materie diverse dalla pesca, ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale ne fa denuncia scritta tramite l'ETPI.

4. Nel caso di danno incombente o in atto al patrimonio ittico, la guardia ne dà immediata comunicazione al coordinatore del proprio gruppo, affinché l'ETPI attivi le procedure di salvaguardia della fauna ittica.

5. Durante il servizio, la guardia non fa uso e non opera sotto l'effetto di sostanze stupefacenti né di sostanze alcoliche, non è armata anche se titolare di porto d'armi ed è dotata di tutto l'equipaggiamento ricevuto dall'ETPI per svolgere il servizio in modo sicuro, adeguato e completo.

6. Il servizio è svolto in pattuglia, composta da almeno due guardie, fatto salvo quanto disposto dall'ETPI. Funge da capo pattuglia il coordinatore del gruppo, oppure il vice coordinatore, oppure la guardia con maggiore anzianità di servizio presso l'ETPI. In caso di servizio congiunto con personale dipendente da altro Ente o Corpo preposti alla vigilanza ittica, funge da capo pattuglia la guardia dipendente dall'altro Ente o Corpo.

7. Il servizio inizia e termina nel momento in cui la guardia rispettivamente inizia e termina l'uso del mezzo di servizio, o del mezzo privato specificamente autorizzato dall'ETPI, oppure raggiunge e rispettivamente lascia la zona del servizio, se non fa uso di mezzi.

8. Durante il tragitto verso i mezzi o i luoghi di cui al comma 7 la guardia è considerata in servizio.

9. Durante il servizio la guardia non svolge attività diverse da quelle elencate all'art. 25, comma 1.

#### Art. 30.

##### *Resoconto mensile*

1. Ogni guardia riferisce mensilmente all'ETPI sulla vigilanza prestata, compilando il modello predisposto, da restituire tramite il coordinatore anche per via telematica, entro il mese successivo. Se ritenuto necessario, il coordinatore o l'ETPI possono richiedere alla guardia una dettagliata relazione sulla vigilanza prestata.

2. La consegna del resoconto oltre il mese successivo a quello di riferimento impedisce il computo della prestazione ai fini dell'art. 20.

3. Ogni coordinatore riferisce mensilmente all'ETPI sull'attività svolta dal gruppo compilando il modello predisposto. Se ritenuto necessario, l'ETPI può richiedere al coordinatore una dettagliata relazione sull'attività del gruppo.

#### *Sezione III*

##### UNIFORME, EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI DI TRASPORTO DELLE GUARDIE GIURATE VOLONTARIE NOMINATE DALL'ETPI

#### Art. 31.

##### *Uniforme*

1. L'uniforme comprende i seguenti capi di vestiario:

- a)* berretto invernale con fregio;
- b)* berretto estivo con fregio;
- c)* due camicie a maniche lunghe;
- d)* maglione invernale con stemma di tessuto;
- e)* due magliette estive, tipo «polo», con stemma di tessuto;
- f)* due pantaloni lunghi;
- g)* cinturone;
- h)* scarponi;
- i)* pettorina;
- j)* giaccone;
- k)* distintivo di metallo.

2. L'ETPI determina le caratteristiche dei singoli capi di vestiario, in particolare a tutela della salute e della sicurezza delle guardie, e ottiene l'approvazione dell'uniforme secondo la normativa di pubblica sicurezza vigente. Quindi provvede ad acquistare e distribuire i capi di vestiario, registrandone la consegna nell'elenco di cui all'art. 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.

3. Alla guardia che svolge il periodo di prova sono assegnati: berretti con fregio, scarponi, pettorina, distintivo di metallo; al superamento del periodo di prova le sono assegnati i restanti capi.

4. La guardia non modifica in alcun modo l'aspetto dell'uniforme, né quello dei singoli capi di vestiario; è responsabile della loro corretta tenuta e pulizia e non li indossa unitamente ad abiti civili né a qualsiasi genere di ornamento.

5. Tutto il personale impegnato in un'operazione veste la medesima uniforme, salvo motivate esigenze autorizzate dall'ETPI.

6. L'ETPI provvede a sostituire i capi di vestiario trascorsi sei anni dalla consegna dell'uniforme alle proprie guardie giurate. Prima di tale scadenza, la sostituzione di singoli capi è permessa:

- a)* su richiesta della guardia, solo per motivate esigenze evidenziate in forma scritta e previa riconsegna del capo da sostituire;
- b)* su iniziativa dell'ETPI, nei casi di riscontrata maggiore usura o a causa dell'acquisto di capi di vestiario non uniformi ai precedenti.

#### Art. 32.

##### *Equipaggiamento*

1. Al superamento del periodo di prova l'ETPI consegna alla guardia il materiale di cancelleria e la modulistica documentale necessari allo svolgimento della vigilanza ittica. La guardia sottoscrive l'elenco dell'equipaggiamento ricevuto per verifica e presa in consegna.

2. L'ETPI consegna gli strumenti di dotazione assegnati al gruppo di guardie per lo svolgimento della vigilanza ittica al coordinatore, il quale sottoscrive l'elenco della dotazione ricevuta per verifica e presa in consegna. Il coordinatore è responsabile dell'affidamento alle singole guardie o alle pattuglie degli strumenti di dotazione assegnati al gruppo.

3. L'ETPI può assegnare in dotazione al gruppo di guardie un automezzo oppure un natante e lo affida in custodia al coordinatore del gruppo, o ad una guardia facente parte del gruppo, che abbiano reso disponibile un luogo adeguato al sicuro ricovero del mezzo.

4. Il consegnatario del mezzo risponde verso l'ETPI della sua corretta custodia ed allo scopo sottoscrive il verbale di consegna. L'ETPI può ritirare in qualsiasi momento il mezzo affidato.

5. Le guardie facenti parte del gruppo che ha ricevuto in dotazione un mezzo di trasporto, in casi di particolare necessità possono essere autorizzate dall'ETPI a svolgere l'operazione con mezzo proprio, secondo le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'Amministrazione regionale e rispondono ai sensi del Codice civile per i danni derivanti dalla conduzione del mezzo.



## Art. 33.

*Utilizzo dei mezzi di trasporto*

1. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI, titolari di idonea patente, sono autorizzate a condurre tutti gli automezzi e natanti dell'ETPI esclusivamente per fini istituzionali.

2. Gli automezzi ed i natanti assegnati in dotazione a gruppi di guardie possono essere utilizzati direttamente dal consegnatario del mezzo, il quale può anche affidarne l'utilizzo temporaneo a una guardia del gruppo ovvero, su richiesta, a personale dell'ETPI. Gli automezzi ed i natanti non assegnati in dotazione a gruppi di guardie, possono essere utilizzati previo assenso dell'ETPI.

3. Chi utilizza i mezzi dell'ETPI ne fa uso prudente ed esperto, rispetta rigorosamente il Codice della strada o il Codice della navigazione e trasporta esclusivamente guardie o dipendenti o collaboratori dell'ETPI, salvo espressa autorizzazione dell'Ente.

4. Il conducente compila in modo chiaro, corretto e completo il foglio di viaggio e il libro di marcia e, nel caso di rifornimento di carburante, allega la relativa ricevuta.

5. Con la firma del foglio di viaggio il conducente attesta di essere in possesso di idonea e valida patente, assume la responsabilità per ogni danno derivante dalla conduzione del mezzo e risponde delle violazioni al Codice della strada o al Codice della navigazione.

6. Al termine di ogni mese, il consegnatario del mezzo trasmette all'ETPI il foglio di viaggio e le ricevute dei rifornimenti effettuati.

## Art. 34.

*Manutenzione dei mezzi di trasporto*

1. Il consegnatario e l'utilizzatore tengono pulito e ordinato il mezzo affidato e i relativi accessori, in modo da garantirne le condizioni di pronto ed efficace utilizzo.

2. In caso di malfunzionamento, il consegnatario o l'utilizzatore applicano le specifiche istruzioni della Casa costruttrice, segnalano il fatto all'ETPI e si attengono alle indicazioni ricevute.

3. Il consegnatario segnala prontamente all'ETPI il raggiungimento del chilometraggio o del periodo d'uso, per i quali sono previsti particolari interventi di manutenzione.

4. Ogni intervento di manutenzione o riparazione è specificatamente e preventivamente autorizzato dall'ETPI.

5. Previa autorizzazione dell'ETPI, fornita anche per le vie brevi, l'utilizzatore può anticipare la spesa necessaria per interventi urgenti, rimborsabile entro il limite di cui all'art. 14, comma 4.

## Art. 35.

*Adempimenti in caso di sinistro con i mezzi di trasporto*

1. In caso di sinistro, se possibile, il conducente richiede il necessario soccorso sanitario, avvisa l'ETPI e richiede l'intervento dell'Organo di polizia, competente in materia di circolazione o di navigazione. Appena possibile, il conducente trasmette una dettagliata relazione all'ETPI, fornendo ogni notizia sull'accaduto, sui danni subiti e arrecati, sui terzi coinvolti, su eventuali testimoni ed allega copia dell'eventuale «constatazione amichevole» e i verbali dell'intervento dell'Organo di polizia.

**CAPO QUARTO**

## GUARDIE GIURATE VOLONTARIE NOMINATE DA ALTRI SOGGETTI

*Sezione I*

## RICONOSCIMENTO DELLA NOMINA E GIURAMENTO

## Art. 36.

*Domanda per il riconoscimento della nomina*

1. Il soggetto che, ai sensi dell'art. 31 del Regio decreto n. 1604/1931 nomina una guardia giurata volontaria, richiede il riconoscimento della nomina all'ETPI anche per via telematica, nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali in materia di bollo, utilizzando il modello pubblicato sul sito istituzionale dell'ETPI.

2. Il richiedente trasmette la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, comprovante il possesso in capo alla guardia nominata dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza e fornisce:

- a) i propri dati di identificazione e i propri recapiti;
- b) i dati di identificazione e i recapiti dell'agente nominato;
- c) l'indicazione dei corpi idrici o bacini o ambiti territoriali da vigilare, se limitati rispetto a tutte le acque interne della Regione.

3. Il modello è sottoscritto anche dalla guardia giurata.

## Art. 37.

*Riconoscimento della nomina*

1. Constatato il possesso, in capo alla guardia nominata, dell'attestato di cui all'art. 2 in corso di efficacia, eventualmente rinnovato, e verificata l'assenza di violazioni del mansionario di cui all'art. 40, comma 3, lettera b) e anche di cause ostative previste dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza, il Direttore generale dell'ETPI emette il decreto di riconoscimento della nomina a guardia volontaria addetta alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia, con le eventuali limitazioni territoriali di cui all'art. 36, comma 2, lettera c).

2. L'ETPI trasmette il provvedimento in via telematica al soggetto che ha chiesto il riconoscimento della nomina e alla guardia nominata; contestualmente l'ETPI iscrive nell'elenco di cui all'art. 8 la guardia che ha ottenuto il decreto di riconoscimento della nomina.

## Art. 38.

*Giuramento*

1. Ottenuto il riconoscimento della nomina, la guardia presta giuramento secondo le disposizioni statali vigenti e ne dà comunicazione all'ETPI, che annota il fatto nell'elenco di cui all'art. 8, a margine dell'iscrizione della guardia interessata.

## Art. 39.

*Revoca del riconoscimento della nomina*

1. Ogni biennio l'ETPI verifica la permanenza del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 37, comma 1, per il riconoscimento della nomina delle guardie giurate volontarie nominate da terzi.

2. Accertata la perdita, anche solo temporanea, di uno dei requisiti, il Direttore generale dell'ETPI revoca il riconoscimento della nomina; l'ETPI notifica il provvedimento a chi ha chiesto il riconoscimento della nomina e alla guardia interessata, che cessa immediatamente dall'attività di vigilanza ittica; contestualmente l'ETPI cancella dall'elenco di cui all'art. 8 la guardia giurata alla quale ha revocato il riconoscimento della nomina, annotando il motivo della cancellazione.

*Sezione II*

## COORDINAMENTO SPETTANTE ALL'ETPI

## Art. 40.

*Criteri di coordinamento*

1. L'ETPI coordina le guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia, nominate da altri soggetti ai sensi dell'art. 31 del Regio decreto n. 1604/1931.

2. L'ETPI informa tale coordinamento ai seguenti criteri:

- a) rispetto della reciproca autonomia di organizzazione;
- b) distribuzione razionale sul territorio del personale di vigilanza ittica;
- c) promozione della professionalità delle guardie;
- d) efficacia ed efficienza della sorveglianza sulla pesca;
- e) uniformità di applicazione della normativa regionale e statale in materia di pesca nelle acque interne.





3. Allo scopo, l'ETPI richiede ad ogni soggetto che ha nominato guardie giurate volontarie di presentare i seguenti documenti:

- a) copia del proprio atto costitutivo;
- b) copia del mansionario dei compiti generali e di quelli specificamente assegnati a ciascun agente nominato, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuta approvazione da parte delle Questure competenti;
- c) domanda di cui all'art. 36, per il riconoscimento della nomina di ciascun agente nominato;
- d) copia delle polizze di idonea copertura assicurativa a beneficio degli agenti nominati;
- e) comunicazione del nominativo di un responsabile operativo della vigilanza affidata alle proprie guardie.

4. Il responsabile operativo di cui al comma 3, lettera e), svolge i seguenti compiti:

- a) predispone il programma mensile di vigilanza, specificando giorno, orario, zona di effettuazione, nominativo del capo pattuglia, lo propone all'ETPI per l'approvazione e richiede tempestivamente ogni successiva variazione;
- b) coordina le guardie nel rispetto dei programmi approvati dall'ETPI e, nel caso di operazioni congiunte con altro personale di vigilanza, nel rispetto delle direttive impartite dall'ETPI;
- c) trasmette tempestivamente all'ETPI i verbali redatti dalle guardie, completi dei rapporti di servizio;
- d) trasmette tempestivamente all'ETPI ogni variazione sulla permanenza in attività delle guardie e sui loro dati di reperibilità;
- e) presenta all'ETPI entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sull'attività di vigilanza svolta nell'anno precedente.

#### Art. 41.

##### *Ruolo dell'ETPI*

1. In applicazione dei criteri di cui all'art. 40, comma 2, l'ETPI svolge i seguenti compiti:

- a) esamina le proposte di cui all'art. 40, comma 4, lettera a), concorda eventuali modifiche, approva i programmi mensili di vigilanza e le variazioni tempestivamente richieste;
- b) organizza eventuali operazioni congiunte tra guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti e il proprio personale di vigilanza e fornisce informazioni sugli eventuali rischi per la salute e la sicurezza;
- c) convoca e conduce incontri periodici tra i responsabili operativi delle guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti e il proprio personale di vigilanza;
- d) verifica periodicamente l'attività svolta dalle guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti;
- e) comunica tempestivamente ai responsabili operativi delle guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti ogni nuova disposizione normativa in materia di pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia.

#### Art. 42.

##### *Adempimenti del soggetto che nomina guardie giurate volontarie*

1. Il soggetto che nomina le guardie giurate volontarie di cui all'art. 31 del Regio decreto n. 1604/1931:

- a) provvede a dotarle di un'uniforme idonea ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza, dell'equipaggiamento e dei dispositivi di protezione individuali per la sicurezza necessari allo svolgimento della vigilanza ittica e di un tesserino personale di riconoscimento, recante l'indicazione del soggetto nominante, il nominativo della guardia e gli estremi dell'atto di riconoscimento della nomina;
- b) segnala senza ritardo alla Questura competente per territorio l'irrogazione di sanzioni disciplinari per fatti commessi dalla guardia giurata volontaria in violazione del mansionario dei compiti assegnati.

#### Art. 43.

##### *Compiti delle guardie giurate volontarie*

1. Le guardie giurate volontarie nominate da altri soggetti svolgono l'attività di cui all'art. 25, comma 1, lettera a) con le eventuali limitazioni territoriali di cui all'art. 36, comma 2, lettera c) e le altre attività, espressamente indicate nel mansionario di cui all'art. 40, comma 3, lettera b); durante ciascuna operazione di vigilanza le guardie non svolgono altre attività.

2. Fermo restando il rispetto degli obblighi di legge nell'esercizio delle proprie funzioni, le guardie giurate volontarie si attengono alle disposizioni impartite dal loro responsabile operativo ed attuano i programmi di vigilanza approvati dall'ETPI.

3. Eventuali inadempienze della guardia giurata tali da comportare la perdita dei requisiti per il riconoscimento della nomina di cui all'art. 37, sono segnalate dal loro responsabile operativo all'ETPI e al soggetto che ha chiesto il riconoscimento della nomina.

4. In caso di dimissioni accettate dal soggetto che l'ha nominata, la guardia giurata ne dà comunicazione all'ETPI, il quale cancella dall'elenco di cui all'art. 8 la guardia dimissionaria, annotando il motivo della cancellazione.

### CAPO QUINTO

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 44.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le guardie giurate volontarie nominate dall'ETPI, in possesso del decreto di riconoscimento della nomina alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermate e mantengono in affidamento le dotazioni individuali già assegnate.

2. Fino all'adozione del decreto di cui all'art. 26, comma 2, i gruppi di guardie giurate volontarie sono organizzati secondo i Collegi elettorali di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 4003/Pres. (Regolamento per l'esecuzione della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, recante norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia).

#### Art. 45.

##### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

(Omissis).

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

**23R00140**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 dicembre 2022, n. 0167/Pres.

**Regolamento concernente la disciplina e delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli-Venezia Giulia).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Supplemento ordinario n. 47 del 30 dicembre 2022)

### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia) ed in particolare l'articolo 9, comma 1, il quale prevede che al fine di valorizzare il territorio regionale attraverso la



realizzazione di opere cinematografiche, audiovisive e assimilate, l'Amministrazione regionale riconosce PromoTurismoFVG quale Film Commission regionale e sostiene l'attrazione nel territorio di produzioni cinematografiche e televisive che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica;

Visti inoltre gli articoli 5 bis, comma 4, lettera k *ter*) della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), e 9, comma 2 della legge regionale 21/2006, come sostituito dall'articolo 2, comma 17, lettera a), della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16, (Misure finanziarie intersettoriali), dalla cui lettura in combinato disposto si evince l'assegnazione a PromoTurismoFVG, in luogo dell'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, delle attività di sostegno alla realizzazione di film mediante un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:

a) all'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di film;

b) al finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano film nel territorio regionale;

c) alla partecipazione a iniziative di promozione dei film realizzati nella regione;

Dato atto dell'opportunità di procedere all'adozione di un nuovo testo regolamentare in attuazione del disposto di cui al citato articolo 9, comma 4 della legge regionale 21/2006, introducendo, in particolare, nuovi parametri di valutazione dei progetti, con elementi di novità volti ad agevolare il lavoro di istruttoria ma anche di accesso al Fondo da parte delle produzioni, e mantenendo in ogni caso alcuni elementi chiave che hanno da sempre contraddistinto il Film Fund, quale la previsione di tre bandi annuali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1931 di data 16 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il «Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia)»;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 16, comma 1, lettera a);

Visto il testo del «Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia)», in conformità al testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale e ritenuto di emanarlo;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia del sistema elettorale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1931 di data 16 dicembre 2022;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia)», in conformità al testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

FEDRIGA

**Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia).**


(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri per la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), nonché la composizione e il funzionamento di un comitato tecnico interno all'Amministrazione regionale cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziate.

2. I contributi sono concessi a valere sullo stanziamento denominato "Film Fund" assegnato a PromoTurismoFVG in qualità di Film Commission regionale, di seguito Friuli Venezia Giulia Film Commission, e sono finalizzati a sostenere produzioni di opere audiovisive che favoriscono l'occupazione, lo sviluppo dell'economia territoriale e di quella turistica, la promozione e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali e ambientali del territorio regionale anche attraverso l'adozione di pratiche green, e a favorire l'utilizzo di risorse professionali tecniche e artistiche specializzate che operano sul territorio.



## Art. 2.

*Definizioni*

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle definizioni contenute nell'articolo 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220, (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo).

## Art. 3.

*Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità*

1. I contributi sono concessi alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, che alla data di presentazione della domanda di contributo sono in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* hanno sede legale in Italia, in uno dei Paesi dell'Unione Europea o in un Paese extraeuropeo equiparato a condizioni di reciprocità;

*b)* sono iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente con codice ATECO (o equivalente NACE Rev. 2) primario o secondario 59.11 (attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video, e di programmi televisivi), oppure 59.12 (attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi);

*c)* sono produttori indipendenti ai sensi dell'articolo 3, lettera *t)*, del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato);

*d)* sono produttori unici o coproduttori dell'opera audiovisiva presentata o hanno sottoscritto un contratto di produzione esecutiva con l'impresa produttrice titolare di diritti sull'opera;

*e)* sono in regola con le disposizioni in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;

*f)* non si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2, par. 1, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;

*g)* non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 80, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice dei Contratti pubblici).

## Art. 4.

*Regime comunitario applicabile*

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014, n. L 187.

## Art. 5.

*Iniziative finanziabili e intensità del contributo*

1. I contributi sono concessi per la realizzazione sul territorio regionale di produzioni cinematografiche e audiovisive rientranti nelle seguenti tipologie:

*a)* opera seriale di finzione o documentaria con una durata complessiva minima di 90 minuti;

*b)* opera di finzione con una durata minima di 52 minuti;

*c)* documentario;

*d)* cortometraggio.

2. Ogni produzione cinematografica e audiovisiva è finanziata con un solo contributo, ad eccezione delle produzioni seriali per le quali può essere finanziata ogni singola serie o edizione annuale.

3. Sono escluse dal contributo le opere di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 220/2016.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nelle misure massime indicate nell'Allegato i al presente regolamento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

## Art. 6.

*Cumulabilità dei contributi*

1. I contributi di cui al presente regolamento sono cumulabili, entro il limite del 50% del costo complessivo relativo alla produzione di cui all'articolo 9, comma 3, lettera *k)*, con altri aiuti di Stato previsti dalla normativa comunitaria, statale o regionale, se non diversamente stabilito.

## Art. 7.

*Divieto generale di contribuzione*

1. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, limitatamente ai rapporti giuridici che assumono rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

## Art. 8.

*Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili le seguenti spese sostenute in Friuli Venezia Giulia successivamente alla data di presentazione della domanda e fino al termine massimo di 45 giorni dalla conclusione della fase di effettuazione delle riprese ovvero dalla conclusione della fase di post-produzione se realizzata sul territorio regionale.

*a)* spese di soggiorno dei membri della troupe contrattualizzati, compresi vitto e alloggio;

*b)* noleggio di attrezzature e materiale tecnico, compresi i mezzi di produzione;

*c)* spese per servizi di audio, video e luci;

*d)* ulteriori spese, quali il noleggio del materiale di scena o dei costumi, l'acquisto di materiale scenografico, l'affitto di uffici, di location o di studi di posa, attrezzatura, sartoria, ricovero mezzi, costi per permessi e autorizzazioni, assicurazioni, catering, casting, spese per la produzione esecutiva o per l'impiego di personale locale a tempo determinato. spese di post-produzione audio e video, spese di preparazione;

*e)* spese per trasferte e diarie dei lavoratori con residenza fiscale in Friuli Venezia Giulia;

*f)* spese sostenute per la certificazione della rendicontazione nella misura del 100 per cento.

2. Non sono ammissibili le seguenti spese:

*a)* le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;

*b)* le spese relative all'acquisto di scorte;

*c)* le spese relative all'acquisto di macchinari, attrezzature, beni durevoli e i costi relativi a interventi di carattere strutturale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, realizzazione di studi cinematografici o interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria presso infrastrutture di studi cinematografici già esistenti;

*d)* le spese sostenute da conti correnti non indicati nel modulo di istanza;



e) le spese relative all'IVA salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;

f) le spese relative a beni e servizi non direttamente funzionali al progetto per il quale si richiede il contributo;

g) le spese relative a prestazioni occasionali;

h) le spese relative a compensi per lavoratori assunti con CCNL differenti da quelli previsti per il settore industria cine-audiovisiva;

i) le spese sostenute a titolo di contributi in natura;

j) le spese sostenute in favore di imprese associate o collegate all'impresa beneficiaria, come definite nell'allegato I del Regolamento 651/2014;

k) le spese relative a prestazioni effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell'impresa richiedente;

l) gli interessi passivi, il compenso per l'impresa (producer's fee) e le spese generali;

m) le spese relative a pedaggi autostradali, carburante o all'acquisto di titoli di viaggio;

n) le spese inferiori a 100,00 Euro IVA esclusa; il presente limite è derogabile per le spese relative a buste paga il cui lordo risulti inferiore a 100,00 euro, come da minimo salariale del relativo CCNL.

3. Il beneficiario prova di aver sostenuto la spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;

c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale alla data di presentazione della domanda.

#### Art. 9.

##### Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La domanda di contributo, redatta secondo l'application form predisposto e pubblicato sul sito istituzionale di Friuli Venezia Giulia Film Commission, è presentata entro i termini e con le modalità stabilite con bandi quadrimestrali pubblicati sul medesimo sito istituzionale, approvati con decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG. La domanda deve essere in ogni caso antecedente l'avvio delle riprese.

2. La domanda è sottoscritta a pena di inammissibilità dal legale rappresentante dell'istante o suo delegato ed è inviata in via telematica a Friuli Venezia Giulia Film Commission.

3. La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, o documento equipollente, da cui risultano i dati identificativi dell'impresa, l'oggetto sociale e il nominativo del legale rappresentante;

b) copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;

c) sinossi (max. 2 pagine Din A4, carattere minimo 10, interlinea minima 1,5), trattamento (max. 12 pagine, carattere minimo 10, interlinea minima 1,5) e sceneggiatura; per le iniziative di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4, comma 1, il trattamento e la sceneggiatura sono allegati ove presenti;

d) per le opere seriali, oltre al soggetto di serie, i materiali artistici devono comprendere almeno 2 soggetti di puntata e la sceneggiatura di una puntata;

e) profilo breve, curriculum professionale del produttore, incluse le note di produzione;

f) profilo breve e curriculum professionale del regista, incluse le note di regia;

g) copia dell'eventuale accordo di distribuzione o di messa in onda dell'opera, corredato dall'elenco delle opere distribuite negli ultimi 3 anni e piano di distribuzione o sfruttamento commerciale del progetto;

h) copia di eventuali contratti o lettere di interesse conclusi con gli interpreti, corredata dei loro curriculum;

i) eventuale contratto, almeno in forma di opzione, di acquisto dei diritti del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura sottoscritto con gli autori;

j) copia di eventuali contratti o accordi di coproduzione;

k) preventivo generale dei costi dell'opera presentata utilizzando lo schema predisposto dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS);

l) preventivo generale e dettagliato dei costi relativi alla spesa sostenuta a favore di soggetti con domicilio o residenza fiscale in Friuli Venezia Giulia, predisposto su apposito modello excel scaricabile dal sito di "Friuli Venezia Giulia Film Commission";

m) dichiarazione da cui risulti l'eventuale concessione del contributo relativo al Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia;

n) eventuali documenti attestanti la concessione di altri contributi nazionali od internazionali;

o) documentazione attestante l'apporto societario diretto;

p) relazione descrittiva del progetto dalla quale si evinca la quota di impegno di tecnici, maestranze e servizi regionali individuati sul territorio anche grazie alla "production guide" disponibile sul sito di "Friuli Venezia Giulia Film Commission".

4. Ai fini della valutazione dell'iniziativa, possono altresì essere allegate dichiarazioni di impegno ad ottenere la certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera riconosciuta dal soggetto pubblico nazionale competente in materia ambientale, quale il marchio Green Film o equivalenti, nonché ogni materiale utile alla valutazione del progetto come ad esempio storyboard, moodboard, link Vimeo o similare, lettere di intenti, elenco locations Friuli Venezia Giulia.

5. La domanda valutata e non finanziata relativa alla stessa iniziativa può essere ripresentata una sola volta nel corso dell'anno solare.

6. La ripresentazione della domanda comporta l'obbligo di ripresentare l'intera documentazione; la documentazione presentata ed il materiale consegnato non saranno in ogni caso restituiti al termine del procedimento.

7. Uno stesso soggetto in qualità di produttore principale, produttore minoritario o produttore esecutivo, può presentare un massimo di due domande a valere sullo stesso bando; ogni ulteriore domanda è inammissibile.

#### Art. 10.

##### Istruttoria delle domande

1. Friuli Venezia Giulia Film Commission verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, effettuando accertamenti anche mediante ispezioni e controlli o richiedendo documentazione integrativa.

2. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per provvedere.


3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) la domanda di contributo è presentata al di fuori dei termini o con modalità diversa da quelli indicati nel decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG;

b) sono presentate più domande da parte di una stessa impresa fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 7.

c) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

d) per rinuncia dell'istante intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.



## Art. 11.

*Comitato tecnico Friuli Venezia Giulia Film Commission*

1. Con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo è nominato il Comitato tecnico Friuli Venezia Giulia Film Commission, di seguito Comitato, cui compete l'analisi e la valutazione delle iniziative finanziabili di cui all'articolo 5. Il Comitato è composto da:

- a) il Direttore del Servizio competente in materia di turismo o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il Direttore designato dalla Direzione centrale cultura e sport o un suo delegato;
- c) un dipendente della Direzione centrale competente in materia di turismo, con funzioni di segretario.

2. Il Comitato rimane in carica per quattro anni. I componenti possono essere riconfermati.

3. Al Comitato può partecipare il Direttore generale di PromoTurismoFVG, quale componente esterno con funzioni consultive. È altresì ammessa la presenza del coordinatore e dei film commissioner di Friuli Venezia Giulia Film Commission, con funzioni consultive.

4. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Comitato.

5. La partecipazione al Comitato non prevede alcun rimborso spese o gettone di presenza.

## Art. 12.

*Formazione della graduatoria e concessione dei contributi*

1. I contributi sono concessi da Friuli Venezia Giulia Film Commission tramite procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a graduatoria, mediante valutazione delle domande sulla base dei punteggi di cui alle tabelle A e B allegate al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Il Comitato redige la graduatoria delle iniziative ammissibili e la trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande al Direttore generale di PromoTurismoFVG che la approva entro i dieci giorni successivi. La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale di Friuli Venezia Giulia Film Commission.

3. I contributi sono concessi, entro quindici giorni dall'approvazione della graduatoria, con decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG, che definisce i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi.

4. Il punteggio minimo per accedere al contributo non può essere inferiore a sessanta punti.

5. In caso di parità di punteggio per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), è accolta la domanda che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del parametro di cui alla lettera a) della Tabella A, riferito alla pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale. In caso di ulteriore parità è accolta la domanda che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del parametro di cui alla lettera f) della medesima tabella A, riferito alla ricaduta economica diretta dell'iniziativa sul territorio (promozione territoriale finanziaria).

6. In caso di parità di punteggio per le iniziative di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), è accolta la domanda che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione dei parametri di cui alla lettera a) della tabella B riferita alla pertinenza in relazione alla promozione del territorio regionale. In caso di ulteriore parità è accolta la domanda che ha ottenuto il punteggio più alto nella valutazione del parametro di cui alla lettera e) della medesima tabella B, riferito all'effetto FVG, inteso come durata delle riprese sul territorio del Friuli Venezia Giulia in proporzione al numero di giorni di ripresa complessivi.

## Art. 13.

*Rendicontazione delle spese*

1. Il beneficiario presenta a Friuli Venezia Giulia Film Commission la rendicontazione delle spese sostenute entro il termine e secondo le modalità indicati nel decreto di concessione.

2. Ai fini della rendicontazione ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 7/2000 il beneficiario presenta le fatture relative alle spese sostenute a favore di soggetti con domicilio o residenza fiscale in Friuli Venezia Giulia fino all'ammontare del contributo concesso unitamente all'elenco analitico delle fatture medesime predisposto su apposito modulo fornito da Friuli Venezia Giulia Film Commission.

3. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

4. In ogni caso il beneficiario presenta inoltre:

a) quadro finanziario, su apposito modulo fornito da Friuli Venezia Giulia Film Commission, che attesti la spesa complessiva sul territorio regionale, suddivisa per capitoli di spesa;

b) piano di lavorazione definitivo, con chiara evidenziazione tramite ordini del giorno delle giornate di lavorazione realmente effettuate in Friuli Venezia Giulia inclusivo delle settimane di lavorazione fuori dal territorio regionale;

c) elenco aggiornato della troupe con chiara evidenza del personale impiegato, per l'intera durata delle riprese, e residente in Friuli Venezia Giulia.

5. Il termine per la presentazione della rendicontazione può essere prorogato su istanza motivata del beneficiario, presentata prima della scadenza del termine; la mancata rendicontazione nei termini stabiliti nella comunicazione di ammissione a contributo o nei termini prorogati comporta la revoca del contributo.

## Art. 14.

*Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione*

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione del progetto presentato devono essere comunicate tempestivamente a Friuli Venezia Giulia Film Commission al fine della loro valutazione e successiva approvazione con decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG entro quindici giorni dalla comunicazione.

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

## Art. 15.

*Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso*

1. Friuli Venezia Giulia Film Commission procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato con decreto del Direttore generale di PromoTurismoFVG entro novanta giorni dalla data di ricezione della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in alcun caso superiore al contributo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Il contributo concesso è interamente liquidato nei casi in cui la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile sia uguale o inferiore del 15 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo; nei casi in cui la spesa rendicontata risulti inferiore in una misura compresa tra il 16 e il 30 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, que-



sto è rideterminato in misura proporzionale alla variazione percentuale. Qualora la variazione tra la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione e il contributo concesso sia superiore al 30 per cento, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

#### Art. 16.

##### *Anticipazioni*

1. I contributi possono essere erogati in via anticipata, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, in misura massima del 50 per cento dell'importo totale, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

2. I contributi di importo pari o inferiore a 15.000 euro possono essere erogati in via anticipata, nel rispetto del limite percentuale di cui al comma 1, senza presentazione di garanzia fidejussoria.

#### Art. 17.

##### *Annullamento e revoca del provvedimento di concessione*

1. Il provvedimento di concessione del contributo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario ovvero qualora:

- a) il beneficiario realizzi un'opera difforme da quella ammessa a contributo;
- b) la variazione tra la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione e il contributo concesso sia superiore al 30 per cento;
- c) la rendicontazione delle spese è presentata oltre il termine previsto;
- d) l'inizio delle riprese nel territorio regionale è successivo a 12 mesi dalla comunicazione di ammissione a contributo ovvero al termine prorogato con successivo provvedimento di Friuli Venezia Giulia Film Commission;
- e) non è stato ottenuto il nulla osta per pubblica proiezione dell'opera entro 18 mesi dalla data di presentazione della rendicontazione.

3. La sospensione delle erogazioni e la restituzione dei contributi sono disciplinate dalle disposizioni di cui al titolo III, capo II, della legge regionale 7/2000.

#### Art. 18.

##### *Obblighi del beneficiario*

1. Nella realizzazione dell'opera, è fatto obbligo al beneficiario di rispettare le seguenti condizioni:

- a) per le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di comunicare a Friuli Venezia Giulia Film Commission via mail quotidianamente e per l'intera durata delle riprese sul territorio regionale, l'ordine del giorno o documento equivalente per le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d);
- b) per le opere di cui all'articolo 5, comma 1, di comunicare a Friuli Venezia Giulia Film Commission via mail il piano di lavorazione e ogni sua eventuale modifica;
- c) per le opere di cui all'articolo 5, comma 1, di comunicare a Friuli Venezia Giulia Film Commission via mail l'elenco della troupe con evidenza di tecnici e maestranze residenti in Friuli Venezia Giulia impegnate nella lavorazione ed eventuali modifiche;

d) per le opere di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), di organizzare, su eventuale richiesta della Friuli Venezia Giulia Film Commission prima o durante le riprese sul territorio regionale, una conferenza stampa che preveda la presenza del regista, degli interpreti principali, dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive e del Direttore generale di PromoTurismoFVG o loro delegati, nonché dei rappresentanti dei media, senza esclusione alcuna;

e) di permettere in qualsiasi momento la presenza sul set di un delegato di Friuli Venezia Giulia Film Commission durante la lavorazione;

f) di attribuire a Friuli Venezia Giulia Film Commission il diritto di utilizzo gratuito dell'opera filmica, delle foto di scena e del backstage, esclusivamente per scopi istituzionali, didattico-pedagogici, di promozione della Regione nonché per la sua diffusione nei circuiti delle mostre, rassegne, manifestazioni e ogni altra iniziativa promossa, sostenuta o partecipata dall'Amministrazione Regionale e/o da PromoTurismoFVG;

g) di permettere esclusivamente per scopi istituzionali, ad un operatore delegato da Friuli Venezia Giulia Film Commission, la realizzazione di riprese video e fotografiche durante la lavorazione, salvo deroghe specifiche;

h) di depositare, ai sensi dell'articolo 6, comma 4 della legge regionale 21/2006, entro trenta giorni dall'uscita in sala o messa in onda dell'opera, 3 copie di alta qualità della medesima, una copia del backstage e 2 copie su supporto digitale o con link scaricabile delle foto di scena presso Friuli Venezia Giulia Film Commission, nonché una copia di alta qualità della medesima (secondo standard indicati annualmente) presso la Cineteca del Friuli. Su motivata richiesta il termine potrà essere prorogato;

i) per le opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), di organizzare una proiezione dell'opera nel territorio regionale con la presenza del regista, e di almeno uno degli interpreti principali, anche in caso di precedente partecipazione dell'opera a festival cinematografici nazionali e internazionali;

j) di invitare un rappresentante di Friuli Venezia Giulia Film Commission alle conferenze stampa di presentazione dell'opera, alla premiazione della stessa e alle conferenze stampa di tutti i festival cinematografici nazionali e internazionali cui l'opera è selezionata;

k) di riportare in tutti i materiali pubblicitari e di comunicazione e in ogni altro materiale di divulgazione dell'opera, il logo di promozione turistica della Regione Friuli Venezia Giulia ed il logo della Friuli Venezia Giulia Film Commission;

l) di comunicare con distinte PEC a Friuli Venezia Giulia Film Commission la data di fine riprese sul territorio regionale e la data di conclusione dell'iniziativa;

m) riportare, per tutte le opere di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e di ogni singola puntata delle opere seriali, la dicitura "con il contributo di:" seguita dal logo identificativo della Regione FVG e dal logo identificativo della FVG Film Commission, nonché eventuali ulteriori loghi e diciture che saranno precisate in fase di assegnazione di contributo, nei titoli dell'opera audiovisiva, in uno specifico cartello statico con lo stesso rilievo dato ad altri soggetti pubblici e privati che hanno sostenuto finanziariamente la realizzazione dell'opera, secondo l'ordine di rilevanza dell'apporto finanziario.

2. La verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1 è effettuata da Friuli Venezia Giulia Film Commission.

#### Art. 19.

##### *Controlli*

1. In qualsiasi momento possono essere disposti da Friuli Venezia Giulia Film Commission, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione al contributo erogato, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'opera e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

2. In qualsiasi momento la Regione, per il tramite di Friuli Venezia Giulia Film Commission, può richiedere ulteriori specifici controlli in relazione al contributo erogato.



<p>Art. 20.</p> <p><i>Rinvio</i></p> <p>1. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.</p> <p>Art. 21.</p> <p><i>Abrogazioni</i></p> <p>1. Sono abrogati:</p> <p><i>a)</i> il decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2015, n. 086/Pres., (Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo 91 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo 92, comma 4 della legge regionale 21/2000;</p> <p><i>b)</i> il decreto del Presidente della Regione, 29 dicembre 2017, n. 296/Pres. (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 06 maggio 2015, n. 86 (Regolamento concernente la disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo lo della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo lo, comma 4 della legge regionale 21/2006);</p> <p><i>c)</i> il decreto del Presidente della Regione 3 febbraio 2022, n. 007/Pres., (Regolamento recante modifiche al "Regolamento concernente la</p>	<p>disciplina delle modalità e dei criteri per la concessione e per l'erogazione dei finanziamenti regionali di cui al comma 2 dell'articolo io della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), ai sensi dell'articolo io, comma 4 della legge regionale 21/2006).</p> <p>Art. 22.</p> <p><i>Norma transitoria</i></p> <p>1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento per i quali sia già intervenuto il provvedimento di concessione e fino alla conclusione del procedimento, si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 86/2015 del 6 maggio 2015.</p> <p>Art. 23.</p> <p><i>Entrata in vigore</i></p> <p>1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p> <p>(<i>Omissis</i>).</p> <p>Visto, <i>Il Presidente</i>: FEDRIGA</p> <p><b>23R00141</b></p>
--	---

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 0 6 0 3 \*

€ 2,00

